

Legge 21 novembre 1988, n. 508.

"Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti".

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 novembre 1988, n. 277)

4. Istituzione, misura e periodicità di una indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è concessa una indennità di comunicazione non reversibile, al solo titolo della minorazione, dell'importo di [...] mensili per dodici mensilità.

2. Detta indennità sarà corrisposta d'ufficio ai sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, trasformato in pensione non reversibile dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

3. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennità di cui al comma 1 sarà calcolato, sulla base degli importi sopra indicati, con le modalità previste al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.